



# COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 61  
DEL 25/09/2020**

**OGGETTO: Approvazione Tariffa Rifiuti Corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020**

L'anno **duemilaventi**, addì **venticinque**, del mese di **settembre**, alle ore **23:45** nella Sala delle adunanze. La seduta si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla legge per l'emergenza COVID-19.

All'appello risultano:

N°	Cognome e nome	Carica	Pr.	As.
1.	<b>MILOSCIO DOMENICO</b>	<b>Sindaco</b>	<b>X</b>	
2.	<b>PAPPADA' FELICE</b>	<b>Assessore</b>	<b>X</b>	
3.	<b>FERRANDO LUCIA</b>	<b>Assessore</b>	<b>X</b>	
4.	<b>MAGGIO ROSARIA</b>	<b>Assessore</b>	<b>X</b>	
5.	<b>CARAMAGNA LORENZO</b>	<b>Assessore</b>		<b>X</b>
<b>Totale</b>			<b>4</b>	<b>1</b>

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Reggente **COSENTINO DR.SSA MARIA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MILOSCIO DOMENICO** – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

## **DELIBERAZIONE G.C. N. 61/2020 DEL 25.09.2020**

**Oggetto: Approvazione Tariffa Rifiuti Corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 –**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

#### **Premesso che:**

- la L. 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito dal 01 gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- in materia di criteri tariffari TA.RI., approvazione di tariffe, copertura dei costi dispongono i commi 651-652 (criteri tariffari), 653-654 (costi), 683 (approvazione tariffe) dell'art. 1 L.147/13; in particolare, il comma 654, stabilisce che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio (...)"*;
- in applicazione dell'art. 1 comma 668 della medesima Legge 147/2013 questo Comune ha approvato in data 29/05/2020, deliberazione C.C. n° 12, il "Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani" nello schema proposto dal Consorzio CSR e con decorrenza 01/01/2020;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della componente tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- Il D.Lgs. 152/2006, demanda alle Regioni l'individuazione degli ambiti territoriali, nei quali opera l'autorità d'ambito che deve provvedere, in particolare, all'organizzazione e all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- L'art. 3-bis, del D.L. 138/2011 (convertito con L. 148/2011), prevede che *"Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali ... cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente"*.

- In maniera coerente con tale disegno, la L.R. Piemonte 24/2002, agli artt. 9 e 11, aveva previsto:
  - a) che la gestione dei servizi dei rifiuti urbani avvenisse in ambiti territoriali ottimali, coincidenti con i territori di ciascuna provincia piemontese, suddivisi in uno o più bacini individuati dai programmi provinciali;
  - b) che i comuni di ciascun bacino assicurassero l'organizzazione, la realizzazione e la gestione in forma associata dei servizi preposti al funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;
  - c) che la forma di esercizio di tali funzioni avvenisse tramite consorzi obbligatori.

Tali previsioni sono state successivamente confermate dalla L.R.1/2018. Con riferimento a tali disposizioni il Consorzio CSR con sede in Novi Ligure, con delibera n. 14/2016, ha affidato il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti nell'area omogena del novese e del tortonese alla società Gestione Ambiente Spa sino al 2036 e ha altresì approvato lo schema di contratto di affidamento, stipulato il 30.06.2016;

#### **Considerato che:**

- in base all'articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (L. n.296 del 2006): *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*
- a norma dell'art. 172, comma 1, lettera c) del TUEL le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI), costituiscono allegato obbligatorio al bilancio;
- a norma dell'articolo 1, comma 668 della citata norma: *"I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";*

**Richiamato** l'art. 107 del Dl 34/2020 convertito in legge 77/2020 di ulteriore proroga del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 al 30/09/2020;

**Richiamato** altresì l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, laddove disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un

soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**Tenuto conto** che nel territorio in cui opera il Comune di Pozzolo Formigaro non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal citato Consorzio Smaltimento Rifiuti CSR. Con sede in Novi Ligure;

**Esaminato** il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio Gestione Ambiente S.p.A e tenuto conto lo stesso è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

**Dato atto che**, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del Piano Finanziario redatta dal gestore, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all'Ente territorialmente competente sono i seguenti:

- fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti (b):0,6 (tra 0,3 e 0,6)
- fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI ( $1 + \omega_a$ ):0,210 ( $\omega_a$  tra 0,1 e 0,4)
- numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio r: 1 (fino a 4)
- coefficiente di recupero della produttività (X):0,1% (da 0,1% a 0,5%)
- Coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL): 0% (da 0 a 2%, vedere tabella deliberazione 443/2019)
- Coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG):0% (da 0 a 3%, vedere tabella deliberazione 443/2019)
- Coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2018, determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2018 e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno 2018, come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario:
  - o  $\gamma_{1,a}$ :-0,405
  - o  $\gamma_{2,a}$ :-0.249
  - o  $\gamma_{3,a}$ :-0,100

**Preso atto altresì:**

- dell'esito positivo della procedura di validazione del Piano economico-finanziario, presentato da Gestione Ambiente S.p.A (**ALL 1**) consistente nella verifica della

completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni in esso contenute, posta in essere dalla società Paragon Business Advisor S.r.L con sede in Zola Predosa (BO) per conto del Consorzio CSR (**ALL 2**);

- della conseguente approvazione del Piano economico-finanziario da parte del Consorzio CSR avvenuta con deliberazione CDA n. 34 del 16/09/2020 con riferimento ai 21 Comuni, che a far data dal 01 gennaio 2020 hanno deliberato il passaggio a tariffa corrispettiva;

**Visto** il Piano Economico Finanziario predisposto da Gestione ambiente e validato dal CSR;

**Esaminate** altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti del proprio Comune, determinate secondo le "linee guida interpretative", rese disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre 2019 e in particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2018, da utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a conguaglio di cui all'art. 16 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019 e dato atto che, in presenza della tariffa d'ambito, non vi sono al momento elementi sufficienti per valutare la congruità del fabbisogno standard, essendo la stessa riferita ai 21 Comuni che appartengono all'ambito;

**Visto** il vigente "Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti urbani", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 29/05/2020;

**Dato atto che:**

- per l'anno in corso, per la definizione e la ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo trova applicazione il metodo normalizzato previsto dal D.P.R. 158/99;

- ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del citato D.P.R. n. 158/99 il Gestore ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, adottando le seguenti percentuali di riparto fra le utenze domestiche e non domestiche:

- 1) utenze domestiche attribuzione di un peso pari al **69,50%** del gettito atteso;
- 2) utenze non domestiche attribuzione della rimanente quota del **30,50%** del gettito atteso;

**Dato atto altresì**, sulla base del Piano Finanziario 2020, che il riparto dei costi incide per il 30,33% sulla parte fissa della tariffa e per il 69,67% sulla parte variabile;

**Richiamati** gli art. 8 e 9 del "Regolamento per l'applicazione della Tariffa rifiuti", a suo tempo approvato dal Consiglio Comunale, laddove dispongono che la quota variabile della tariffa è suddivisa in quota variabile calcolata rapportata al numero dei componenti del nucleo familiare

e in quota variabile misurata rapportata alla quantità di rifiuto urbano residuo (RUR) raccolto in modo puntuale presso ciascuna utenza;

**Richiamato** altresì l'art. 10 laddove determina le modalità di calcolo dei conferimenti minimi, ed in particolare:

- per le utenze domestiche al comma 1 cita:

Il conferimento minimo delle utenze domestiche dovrà essere determinato come da tabella sotto riportata:

numero componenti	lt/anno	Num svuot/anno inclusi
1	240,00	2
2	360,00	3
3	480,00	4
4	600,00	5
5	720,00	6
6 o più	840,00	7

- per le utenze non domestiche al comma 4 cita:

“..Il conferimento minimo delle utenze non domestiche è determinato, categoria per categoria, sulla base del quantitativo di rifiuti attribuibile in base al coefficiente di produttività Kd min(ap) moltiplicato per la relativa superficie....”

In seguito all'elaborazione delle tariffe il conferimento minimo viene, per l'anno 2020, così definito:

CategorieDescrizione	Num_svuot_min
Alberghi con ristorante	25
Alberghi senza ristorante	12
Attività artigianali di produzione beni specifici	10
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	10
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	8
Attività industriali con capannoni di produzione	10
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	8
Banche e istituti di credito	8
Banchi di mercato beni durevoli	12
Banchi di mercato generi alimentari	40
Bar, caffè, pasticceria	35
Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	10
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	10
Case di cura e di riposo	40
Discoteche, night club	12
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8
Esposizioni, autosaloni	10
Ipermercati di generi misti	25
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	8
Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni dur.	8
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	30
Plurilicenze alimentari e/o miste	22
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	35
Stabilimenti balneari	8

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	12
Uffici, agenzie, studi professionali	8

**Dato atto** che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2020, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2019, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, determinato come segue:

Coefficiente	Descrizione	Valore
$rpi_a$	Tasso di inflazione programmata	1,7%
$X_a$	Coefficiente di recupero della produttività	0,1%
$QL_a$	Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti	0%
$PG_a$	Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi	0%
$\rho_a$	Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe	1,6%

**Dato atto che** nella determinazione delle tariffe, con riferimento ai provvedimenti assunti in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il gestore ha tenuto conto di quanto indicato all'art. 1 della deliberazione ARERA 5 maggio 2020 n. 158, applicando un sistema di riduzioni per alcune categorie di utenze non domestiche, basato sull'applicazione in misura ridotta dei coefficienti  $K_d$  di cui all'allegato 1 tabelle 4a e 4b del DPR 158/1999;

**Ritenuto**, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe corrispettive elaborate dal gestore e relative all'anno 2020, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate **negli allegati 3 e 4** alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**Ricordato che** la misura tariffaria giornaliera è determinata come indicato dall'art. 14 comma 4 del citato regolamento;

**Richiamato** l'art. 24 del regolamento per l'applicazione della tariffa in merito alle modalità di riscossione della tariffa da parte del gestore;

**Ritenuto**, in merito alla propria competenza, di richiamare l'autorevole dottrina secondo cui l'approvazione della tariffa puntuale spetta non all'organo consiliare ma alla giunta. Dispone infatti l'art. 42, TUEL che *"Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ... f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi"*. Tale regola è derogata per le tariffe TARI dal comma 683 della L. 147/2013, che le attribuisce al Consiglio, come del resto avviene anche per le aliquote IMU, in base allo specifico disposto dai commi 752 e ss. della L. 160/2019. Ma laddove non vi sono deroghe, come appunto per la tariffa puntuale, sostengono i fautori di tale tesi, che appare convincente, riprende vigore la regola generale ex art. 42 TUEL;

**Ritenuto** infine di dover quantificare la tariffa da corrispondere per ogni svuotamento aggiuntivo, al fine di tendere al rispetto dei quantitativi di conferimento di rifiuto urbano residuo (RUR) stimati dalle società di gestione raccolta Gestione Ambiente SpA e di smaltimento SRT SpA come segue:

litri contenitore secco	peso spec kg x litro	kg contenitore da 120 lt.	costo al kg	costo a svuotam contenitore	iva 10%	add prov 5%	Totale generale
120	0,105	12,6	€ 0,85	10,71 €	1,07 €	0,54 €	12,32 €

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, i pareri favorevoli di regolarità tecnica dei Responsabili del Servizio Tributi ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese nei modi e forme di legge;

### **DELIBERA**

1. **di richiamare** le risultanze del Piano economico finanziario (PEF) d'ambito del servizio rifiuti urbani per l'anno 2020 riferito a n. 21 Comuni del Bacino di gestione Novese Tortonese che a far data dal 1 gennaio 2020 hanno approvato il "Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva a copertura dei costi del servizio integrato dei rifiuti", così come validato dal Consorzio CSR di Novi Ligure e approvato dal CDA del medesimo Consorzio, **Allegato n. 1)** alla presente deliberazione;

2. **di richiamare**, per le motivazioni esposte in premessa, la relazione del CSR delle attività di validazione dei costi rendicontati **Allegato n. 2)** che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. **di dare atto** che la tariffa "puntuale" viene calcolata, come da premesse, secondo la struttura "trinomia", con applicazione dei coefficienti di cui al DPR 158/1999, per la quota fissa e per la quota variabile calcolata, e con riferimento agli svuotamenti dei contenitori da Lt. 120 del rifiuto urbano residuo (RUR) per la quota variabile misurata, in ragione del valore Kpeso presunto pari a Kg. 0,105 per litro conferito ed al costo pari ad € 0,85 oltre IVA di legge al kg conferito;

4. **di dare atto** che sono state applicate, in conseguenza all'emergenza sanitaria Covid -19 alle utenze non domestiche, le riduzioni indicate dalla delibera ARERA 158/2020 e che il minor gettito, dell'intero ambito dei 21 Comuni passati a tariffa corrispettivo, pari ad €. 144.263,91 € sarà recuperato in n. 1 annualità;

5. **di approvare** le tariffe relative alle utenze domestiche e non domestiche così come riportate nelle tabelle **Allegato 3 e Allegato 4** al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che le stesse assicurano la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, fatte salve le riduzioni di cui al punto precedente;

6. **di dare atto** che le tariffe di cui al precedente punto sono applicate alle utenze domestiche e non domestiche che rispettano il numero massimo di svuotamenti indicati nelle tabelle esplicitate in premessa e che gli ulteriori svuotamenti comporteranno la corresponsione a

consuntivo di una tariffa aggiuntiva pari a €. **12,32** IVA inclusa a svuotamento di un contenitore del secco da 120 litri, a copertura dei maggiori costi a carico del gestore così calcolati:

litri contenitore secco	peso spec kg x litro	kg contenitore da 120 lt.	costo al kg	costo a svuotam contenitore	iva 10%	add prov 5%	Totale generale
120	0,105	12,6	€ 0,85	10,71 €	1,07 €	0,54 €	12,32 €

**7. di dare atto che ulteriori agevolazioni e riduzioni sono normate dal già citato "Regolamento** per l'applicazione della Tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani";

**8. di dare atto** che alle tariffe corrispettive deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Alessandria nella misura del 5%;

**9. di dare atto che,** con il passaggio a tariffa corrispettiva puntuale, tutta la gestione, riscossione e recupero è affidata a Gestione Ambiente S.p.A e il Comune di Pozzolo Formigaro non ha stanziato nel proprio Bilancio di Previsione 2020/2022 alcuna posta relativa alla riscossione della tariffa e/o al pagamento delle spese inerenti la gestione integrata dei rifiuti;

**10. di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

**11. di dichiarare,** stante l'urgenza a provvedere, con separata votazione e sempre con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e .s.m.i..

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
MILOSCIO DOMENICO

IL SEGRETARIO REGGENTE  
F.to COSENTINO DR.SSA MARIA

---

COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO CONSILIARI  
(art. 125, D.Lgs 18.8.2000, n° 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi **30 settembre 2020**, giorno di pubblicazione, ai capogruppi consiliari - riguardando materie elencate dall'art. 125 D.Lgs 267/2000.

IL SEGRETARIO REGGENTE  
F.to COSENTINO DR.SSA MARIA

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(art. 124, D.Lgs 18.8.2000, n° 267)

N° 489 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno **30 settembre 2020** sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 co 1 L. 69/2009) e all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Addì, **30 settembre 2020**

IL SEGRETARIO REGGENTE  
F.to COSENTINO DR.SSA MARIA

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
(art. 134 D.Lgs 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione, pubblicata ai sensi della vigente normativa all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 co 1 L. 69/2009), è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge in data **25 settembre 2020**

- per immediata esecutività dichiarata ai sensi dell'art. 134 co 4 D.Lgs 267/2000

Addì,

IL SEGRETARIO REGGENTE  
F.to COSENTINO DR.SSA MARIA

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, **30 settembre 2020**

IL SEGRETARIO REGGENTE  
COSENTINO DR.SSA MARIA

**CSR CONSORZIO SERVIZI RIFIUTI DEL NOVESE, TORTONESE,  
ACQUESE E OVADESE**

**NOVI LIGURE**

(Consorzio obbligatorio unico di Bacino ai sensi della L.R. 24.10.2002, n. 24)

**C.F. e P. IVA: 00519540066**

**COPIA**

**Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2020 DEI COMUNI DELL'AREA OMOGENEA N. 2 NOVESE-TORTONESE.**

L'anno duemilaventi addì sedici del mese di settembre, alle ore 16,40 in Novi Ligure, presso la sede del Consorzio, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

All'appello risultano:

COGNOME NOME	INCARICO	PRESENTI/ASSENTI
RAVERA ANGELO	PRESIDENTE	P
BOVERI ROBERTA	VICE PRESIDENTE	P
SEMINO ENZO	VICE PRESIDENTE	P
BARBERO MATTEO	CONSIGLIERE	P
CHIESA GIOVANNI	CONSIGLIERE	P
CEREDA PIERINO	CONSIGLIERE	A
PESTARINO ANTONELLO	CONSIGLIERE	A
RENATI GIANCARLO	CONSIGLIERE	A
ROBBIANO VINCENZO	CONSIGLIERE	P

Assiste all'adunanza il Segretario Dott. ANGELO LO DESTRO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. ANGELO RAVERA, in qualità di PRESIDENTE di questo Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta l'adunanza per la trattazione dell'argomento in oggetto.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2020 DEI COMUNI DELL'AREA OMOGENEA N. 2 NOVESE-TORTONESE.**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Considerato** che:

- la L. 147/2013, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
- in materia di criteri tariffari TARI, approvazione di tariffe, copertura dei costi dispongono i commi 651-652 (criteri tariffari), 653-654 (costi), 683 (approvazione tariffe) dell'art. 1 L. 147/2013; in particolare, il comma 654, stabilisce che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio (...)"*;
- a norma dell'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013: *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)"*;
- il predetto comma individua una duplice competenza in ordine all'approvazione del PEF, demandandola alternativamente al Consiglio Comunale, oppure ad *"altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*, con l'ovvia specificazione che l'esistenza di quest'ultima assorbe ogni competenza del consiglio Comunale;
- il D.Lgs. 152/2006, demanda alle regioni l'individuazione degli ambiti territoriali, nei quali opera l'autorità d'ambito alla quale è demandato di provvedere, in particolare, all'organizzazione e all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- l'art. 3-bis, del D.L. 138/2011 (convertito con L. 148/2011), prevede così che *"Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali ... cui gli enti locali*

*partecipano obbligatoriamente*". In maniera coerente con tale disegno, la L.R. Piemonte 24/2002, agli artt. 9 e 11, aveva già previsto: a) che la gestione dei servizi dei rifiuti urbani avvenisse in ambiti territoriali ottimali, coincidenti con i territori di ciascuna provincia piemontese, suddivisi in uno o più bacini individuati dai programmi provinciali; b) che i comuni di ciascun bacino assicurassero l'organizzazione, la realizzazione e la gestione in forma associata dei servizi preposti al funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani; c) che la forma di esercizio di tali funzioni avvenisse tramite consorzi obbligatori. Tali previsioni sono state poi successivamente confermate dalla L.R. 1/2018. Con riferimento a tali disposizioni il Consorzio CSR, con delibera 10.06.2016, n. 14, ha affidato il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti nell'area omogena del novese e del tortonese alla società Gestione Ambiente S.p.a. sino al 2036, e ha altresì approvato lo schema di contratto di affidamento, stipulato il 30.06.2016;

**Considerato** inoltre che:

- in base all'articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (L. n. 296 del 2006): *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;
- a norma dell'art. 172, comma 1, lettera c) del TUEL le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI), costituiscono allegato obbligatorio al bilancio;
- a norma dell'articolo 1, comma 668 della citata norma: *"i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*;

**Considerato** ancora che:

- in forza della disposizione generale di cui all'articolo 1, comma 1, della L.

481/1995, opera in materia l' Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con *"la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)"*;

- all'Autorità, l'articolo 1, comma 527, della L. 205/2017, ha assegnato funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, in particolare in materia di:
  - a) *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'"* (lett. f);
  - b) *"approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento"* (lett. h);
  - c) *"verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi"* (lett. i);
- l'ARERA con la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;
- secondo l'art. 1, MTR (all. A alla Delibera ARERA 443/1997):
  - o Ambito o bacino di affidamento del servizio è l'ambito territoriale del servizio integrato o dei singoli servizi di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati oggetto del singolo affidamento ovvero di gestione in economia;
  - o Ente di governo dell'Ambito o Egato è il soggetto, istituito ai sensi del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138;
  - o Ente territorialmente competente è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
  - o Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti è il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU, ivi inclusi i comuni che gestiscono in

economia;

**Dato atto** quindi che:

- secondo l'attuale quadro normativo, spetta al Consiglio Comunale il compito di approvare le tariffe TARI, definite sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto dal soggetto gestore;
- in questo contesto si inserisce la deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA, il cui articolo 6 delinea una nuova procedura di approvazione del piano economico finanziario che si articola in quattro fasi:
  - a) il soggetto gestore predispose annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
  - b) l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
  - c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;
  - d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b);
- il PEF è il documento nel quale sono inseriti i costi del servizio rifiuti, la cui copertura deve essere assicurata dalle entrate tariffarie;
- nel caso in esame si rileva che: a) l'affidamento del servizio è avvenuto in maniera unitaria e uniforme da parte di CSR a favore di Gestione Ambiente S.p.a. sulla base del medesimo contratto di servizio; b) il detto contratto prevede i medesimi livelli di servizio per tutti i comuni del bacino e un corrispettivo unico dovuto al gestore e un controllo unitario svolto dal Consorzio sull'operato del gestore; c) è intenzione dei comuni consorziati deliberare tariffe per gli utenti uniformi nell'intero bacino. E' dunque evidente che per realizzare tali obiettivi è necessario e corretto redigere un unico PEF d'ambito;
- all'unicità del PEF d'ambito dovrebbe corrispondere, a rigor di logica, l'approvazione dell'unica struttura tariffaria d'ambito attribuita quindi all'ente consortile. Ciò sembra peraltro non collimare perfettamente con la dimensione monocomunale in cui il citato comma 668 configura la tariffa puntuale e con i prevalenti riferimenti normativi;
- in un'ottica prudenziale, si ritiene opportuno quindi far deliberare la tariffa ai singoli comuni consorziati;

- secondo autorevole dottrina la competenza a approvare le tariffe spetta non all'organo consiliare ma alla Giunta. Dispone infatti l'art. 42, TUEL che "Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ... f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi". Tale regola è derogata per le tariffe TARI dal comma 683 della L. 147/2013, che le attribuisce al Consiglio, come del resto avviene anche per le aliquote IMU, in base allo specifico disposto dei commi 752 e ss. della L. 160/2019. Ma laddove non vi sono deroghe, come appunto per la tariffa puntuale, sostengono i fautori di tale tesi, che appare convincente, riprende vigore la regola generale ex art. 42 TUEL;

**Dato atto** che:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 11.12.2019, n.55, questo Consorzio ha stabilito di esercitare le prerogative attribuite da ARERA all'Ente Territorialmente Competente e di avvalersi, per la validazione, di un soggetto terzo, ai sensi dell'art. 6.3 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/Rif;
- con verbale del Consiglio di Amministrazione 18.12.2019, n. 60 si è data indicazione sulla procedura da seguire per tale incarico, poi conferito, con Determinazione 31.01.2020, n. 12 alla Paragon Business Advisors S.r.l con sede in Zola Predosa (BO);
- con deliberazione dell'Assemblea n. 14/2016 questo Consorzio ha affidato il servizio di raccolta e trasporto rifiuti alle società Gestione Ambiente S.p.a. con durata dell'affidamento pari a 20 anni sino al 2036, e ha altresì approvato lo schema di contratto di affidamento, stipulato il 30.06.2016;

**Dato atto**, inoltre, che:

- il nuovo metodo è stato deliberato a ridosso del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 (31 dicembre 2019), con evidenti difficoltà, in capo al soggetto gestore, di effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri;
- per queste ragioni, l'art. 57 bis del D.L. 124/2019 ha inserito, dopo il comma 683 dell'art. 1 L. 147/2013 il seguente comma: *"683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30 aprile"*, sganciando il termine per approvare i regolamenti e le tariffe TARI dal termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

- il termine per l'approvazione delle tariffe è stato poi ulteriormente prorogato, dal comma 4 dell'art. 107 del D.L. 18/2020, al 30 giugno 2020;
- l'intervenuta abrogazione, da parte dell'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 del comma 4 dell'articolo 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, del comma 779 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, e del comma 683-bis dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha avuto come effetto quello di uniformare i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU, portandoli entrambi al 31 luglio 2020, che è anche il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art.106, co. 3-*bis*, inserito nel corso della conversione in legge del D.L. 34/2020, è intervenuto infine a modificare l'art. 107, co. 2, del D.L.18/2020, prevedendo un ulteriore slittamento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;

**Considerato** che:

- a seguito dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19, con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 sono state assunte misure per contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19, tra le quali, il comma 5 dell'art. 107 prevede per i comuni la possibilità, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, di approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

**Visto** ora il Piano Economico Finanziario predisposto da Gestione Ambiente S.p.a. e validato da Paragon Business Advisors S.r.l in data 15.09.2020;

**Ravvisata** la propria competenza in merito in quanto l'Assemblea, ai sensi dello Statuto, è competente per i soli criteri tariffari, disposti nella fattispecie da ARERA;

**Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario e dato atto che il medesimo esprime, in relazione alle sue competenze, anche il parere di regolarità contabile in considerazione dell'assenza per ferie del Responsabile del Servizio Finanziario, vista l'urgenza di provvedere;

Con voti unanimi

## **D E L I B E R A**

1. di approvare il Piano Economico-Finanziario del servizio rifiuti urbani per l'anno 2020 dei Comuni dell'Area Omogenea n. 2 Novese-Tortonese, presentato dal gestore Gestione Ambiente S.p.a., come da allegati contrassegnati con i numeri 1.5, 1.6 e 1.7, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, come validato da Paragon Business Advisors S.r.l. in data 15.09.2020, con la Relazione allegato n. 2 alla presente;
2. di dare atto che la restante documentazione relativa al PEF, contrassegnata con i numeri da 1.1 a 1.4, viene acquisita agli atti d'ufficio e trasmessa unitamente alla documentazione allegata;
3. di trasmettere il presente provvedimento all'Autorità, ai Comuni interessati e alla società Gestione Ambiente S.p.a.

Infine, con votazione separata unanime, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

---

## **P A R E R I**

Ai sensi dell'articolo 49 del T.U.E.L. si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile della deliberazione C.d.A. **n. 34 del 16.09.2020**:

Novi Ligure, li 16.09.2020

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dr. Angelo Lo Destro

---

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario  
F.to Dott. ANGELO LO DESTRO

Il Presidente  
F.to Sig. ANGELO RAVERA

---

## **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario del Consorzio, attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L.

dal 16.09.2020 al 01.10.2020

Novi Ligure, li 16.09.2020

Il Segretario  
F.to Dott. ANGELO LO DESTRO

---

## **E S E C U T I V A**

dal 26.09.2020, ai sensi dell'art. 134 comma 3 T.U. 18/08/2000, n. 267

Novi Ligure, li 16.09.2020

Il Segretario  
F.to Dott. ANGELO LO DESTRO

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Il Segretario

# TARIFFE DOMESTICHE

CategorieDescrizione	num_comp	num_utenze	Superficie	KA	TariffaFissa*	KB	TariffaVar_Calc*	Svuot_min	TariffaVarMisurata*
Domestica Abitazione	1	7.521,00	905.137,02	0,8	0,401414	0,8	59,228833	2	21,42
Domestica Abitazione	2	8.295,00	921.474,67	0,94	0,471661	1,6	118,457667	3	32,13
Domestica Abitazione	3	3.650,00	467.501,26	1,05	0,526856	2,05	151,773885	4	42,84
Domestica Abitazione	4	2.150,00	279.639,07	1,14	0,572015	2,6	192,493708	5	53,55
Domestica Abitazione	5	519,00	67.599,37	1,23	0,617174	3,25	240,617136	6	64,26
Domestica Abitazione	6	281,00	42.365,23	1,3	0,652297	3,75	277,635156	7	74,97
Domestica Pertinenza	1	3.379,00	122.592,21	0,8	0,401414	0,8	0	0	0
Domestica Pertinenza	2	2.949,00	94.576,74	0,94	0,471661	1,6	0	0	0
Domestica Pertinenza	3	1.556,00	54.116,66	1,05	0,526856	2,05	0	0	0
Domestica Pertinenza	4	934,00	33.780,07	1,14	0,572015	2,6	0	0	0
Domestica Pertinenza	5	172,00	5.717,00	1,23	0,617174	3,25	0	0	0
Domestica Pertinenza	6	92,00	4.664,00	1,3	0,652297	3,75	0	0	0

## TARIFFE NON DOMESTICHE

CategorieDescrizione	num_utenze	Superficie	KC	TariffaFissa*	KD	TariffaVar_Calc*	Svuot_min	TariffaVarMisurata*
Alberghi con ristorante	15,00	6.107,50	1,3	0,723822	8	1,301724	25	267,84
Alberghi senza ristorante	26,00	7.687,80	1	0,556786	6,5	1,057651	12	128,61
Attività artigianali di produzione beni specifici	167,00	50.103,92	0,8	0,445429	7	1,139009	10	107,19
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulic	31,00	7.466,00	0,85	0,473268	7,1	1,15528	10	107,19
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbi	262,00	30.074,11	1,15	0,640304	7	1,139009	8	85,77
Attività industriali con capannoni di produzione	218,00	295.665,73	0,8	0,445429	6	0,976293	10	107,1
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita dirett	265,00	90.534,00	0,7	0,389751	4,9	0,797306	8	85,68
Banche e istituti di credito	35,00	6.563,00	0,91	0,506676	7,17	1,16667	8	85,77
Banchi di mercato beni durevoli	8,00	366,00	1,78	0,99108	14,58	2,372393	12	128,61
Banchi di mercato generi alimentari	8,00	203,50	6	3,340719	35	5,695044	40	428,49
Bar, caffè, pasticceria	129,00	16.738,81	2,5	1,391966	23	3,742457	35	374,94
Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportiv	71,00	21.247,28	0,88	0,489972	7	1,139009	10	107,19
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	87,00	25.426,00	1,05	0,584626	8,95	1,456304	10	107,19
Case di cura e di riposo	23,00	40.614,00	1	0,556786	8,2	1,334267	40	428,49
Discoteche, night club	6,00	5.892,31	1,04	0,579058	9	1,46444	12	128,52
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	69,00	5.028,26	1,7	0,946537	14,5	2,359375	8	85,77
Esposizioni, autosaloni	234,00	134.731,76	0,51	0,283961	4	0,650862	10	107,19
Ipermercati di generi misti	313,00	76.830,00	3	1,670359	22	3,579742	25	267,84
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cul	220,00	86.080,93	0,46	0,256122	2,6	0,42306	8	85,77
Negozi, abbigliamento , calzature, libreria, cartoleria,	221,00	34.510,82	1,1	0,612465	9	1,46444	8	85,77
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	33,00	2.208,80	5,4	3,006647	48	7,810346	30	321,39
Plurilicenze alimentari e/o miste	37,00	2.715,80	2	1,113573	15	2,440733	22	235,71
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	116,00	26.581,21	2,8	1,559002	25	4,067889	35	374,94
Stabilimenti balneari	46,00	22.214,00	0,64	0,356343	5,22	0,849375	8	85,68
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e for	88,00	16.109,49	2,1	1,169252	18	2,92888	12	128,61
Uffici, agenzie, studi professionali	580,00	74.035,20	1,35	0,751662	10	1,627155	8	85,77